La stabile organizzazione all'estero

Analisi dei presupposti e gestione dei rischi

Maricla Pennesi – Partner, European and Italian Tax Coordinator

ANDERSEN



Agenda

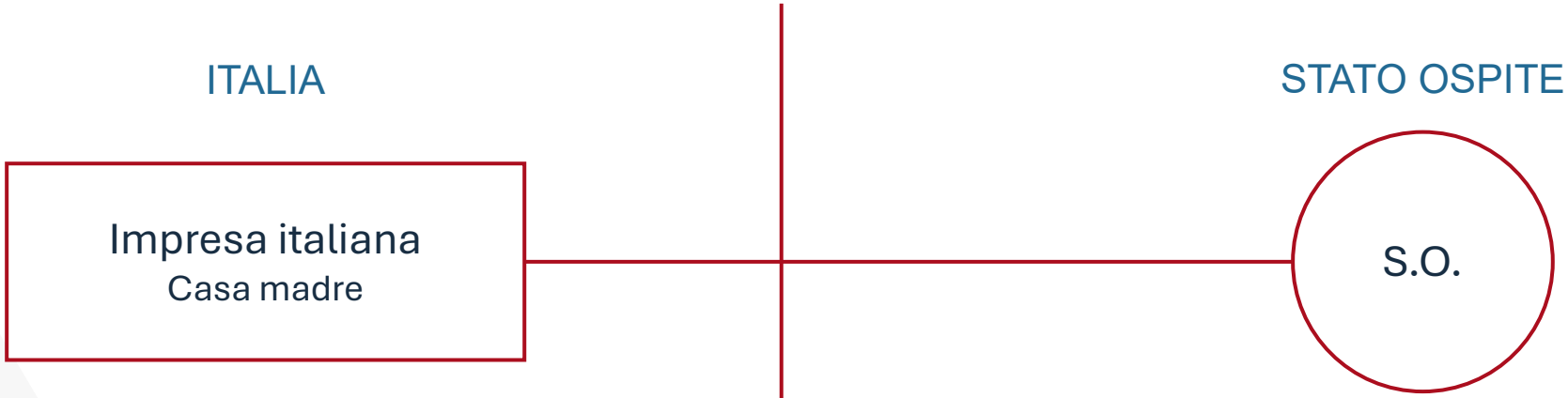
1. Impostazione Normativa
2. I presupposti: quando esiste la S.O.
3. Home Office: Commentario OCSE 2025
4. La S.O. occulta
5. L’attribuzione dei profitti e le distonie tra stati
6. Pillar Two
7. Il governo del rischio
8. Il rischio residuale: l’IVA



ANDERSEN

Impostazione normativa

La ripartizione della potestà impositiva



Italia – Stato di residenza

Determina il regime impositivo del reddito della S.O. ed elimina la doppia imposizione (art. 23A/B Modello OCSE)

Stato ospite

Determina l'esistenza della S.O. e l'attribuzione del reddito (art. 5 e 7 Modello OCSE)

In presenza di convenzione si applica esclusivamente il testo convenzionale.

L'art. 162 TUIR definisce la S.O. per l'ordinamento interno italiano e rileva in assenza di trattato, abuso, o per l'accesso ai regimi nazionali.

Per ciò che attiene applicabilità delle Convenzioni del Paese ospitante alla S.O. occorre verificare il testo Convenzione i.e.art 3 Generalmente si applica ai soggetti residenti fiscalmente nel Paese e la SO non lo è. In generale alla SO si applica il Trattato della cd casa madre HQ

I presupposti (quelli più rilevanti)



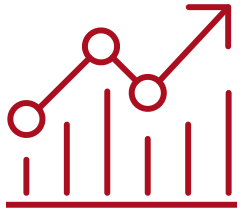
Sede fissa d'affari

Luogo a disposizione, con continuità (art. 5(1)). La S.O. materiale classica.



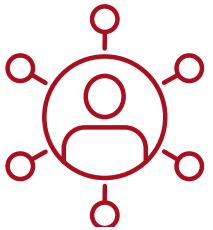
Agente dipendente

Chi di fatto fa concludere i contratti, oltre il preparatorio (Action 7). I commissionari.



Attività ausiliarie

Ausiliarie solo se, nell'insieme, non sono attività d'impresa – clausola “anti-Amazon” (art. 5(4)).



Home office

La soglia più recente: il Commentario 2025 (slide seguente).

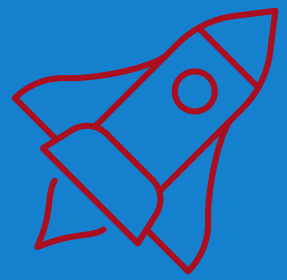
Home office

Il Commentario OCSE 2025: per la prima volta, una presunzione

L’aggiornamento 2025 riscrive il commento all’art. 5: nuovi §§44.1 ss. con cinque esempi.

Il test: (i) Lavoro da casa pari o superiore al 50% del tempo, (ii) con una ragione commerciale specifica. La casa diventa “a disposizione” dell’impresa.

L’OCSE lo presenta come chiarimento: lettura dinamica, di cui l’Italia dovrebbe tenere conto anche sui trattati in vigore.



Perchè conta:

Il trasferista all’estero, o lo smart worker che rientra, può far sorgere una S.O. senza accorgersene.

È il primo passo verso la S.O. occulta.

Il primo rischio: la S.O. occulta

La S.O. occulta si qualifica secondo l’ordinamento dello Stato ospite

Una S.O. di fatto **non dichiarata**: lo Stato ospite la accerta e recupera imposte sui redditi, IVA locale e sanzioni, fino al penale.

PROFILO PIÙ SEVERO

Francia

L'attività occulta fa scattare la maggiorazione dell'80% e la rilevanza penale per frode fiscale.

Magg. 80% art. 1728-1-c CGI; frode fiscale art. 1741 CGI; CE 11.12.2020 n. 420174.

DEFINIZIONE PiÙ ALLINEATA

Germania

Presupposti e accertamento propri; l'omessa dichiarazione integra reato tributario. .

Betriebsstätte §12 AO; accertamento penale §370 AO (Steuerhinterziehung).

Non interpretare l'estero come se fosse l'Italia.
Ogni ordinamento ha presupposti e sanzioni propri: la soglia di attenzione è più alta.

ANDERSEN

L'attribuzione e i conflitti di interpretazione tra Stati

Lo stesso art. 7, attuato in modo diverso dai singoli Stati

Accertata la S.O., resta da attribuirle il reddito. L'**AOA** (art. 7, versione 2010) la tratta come entità separata, con *dealings* a valore di mercato. Ma i trattati italiani sono quasi tutti anteriori al 2010, e alcuni Stati non leggono il Commentario in senso dinamico:

applicano un concetto giuridico – la branch non è un soggetto diverso dalla casa madre, quindi interessi e royalty "verso se stessi" non sono riconosciuti, e sono indeducibili.

Spagna

Interessi, canoni e commissioni verso la casa madre indeducibili.

art. 7 conv. in versione storica; art. 18.1.a TRLIRNR (RDLeg 5/2004).

Belgio

Art. 7 applicato in versione storica; i pagamenti interni non sono riconosciuti.

Trib. Bruxelles, marzo 2026 (E.G. NV).

Rimedio alle distonie: accordo preventivo (APA) bilaterale, oppure procedura amichevole (MAP, art. 25 Modello OCSE).

Il regime in Italia

Come l'Italia tassa la branch: credito estero o branch exemption

La regola: il credito

Il reddito della branch concorre al reddito mondiale; per le imposte estere spetta un credito (art. 165 TUIR). Le perdite della S.O. sono deducibili in Italia.

Come opera

Limite per Paese: il credito spetta entro la quota di IRES sul reddito estero. Eccedenze riportabili, avanti e indietro, fino a 8 periodi.

Alternativa: branch exemption

Opzione per esentare utili e perdite di tutte le S.O. (art. 168-ter): all-in/all-out, irrevocabile, con recapture delle perdite pregresse.

La scelta credito/esenzione dipende da perdite e fiscalità attese sia della branch che della Casa madre; il credito elimina la doppia imposizione, calcolato secondo il limite per Paese (art. 165 TUIR) ed in base al reddito della Casa Madre.

La doppia imposizione

Una doppia imposizione giuridica, conseguenza dei disallineamenti

È una conseguenza

Se due Stati leggono l'art. 7 in modo diverso, attribuiscono alla branch quantità diverse di reddito: la stessa ricchezza finisce tassata due volte.

Natura giuridica

La branch è lo stesso soggetto della casa madre: unico contribuente, unico reddito, due Stati. Non è doppia imposizione economica, che presuppone due soggetti distinti.

Il limite del credito

Il credito d'imposta ha un limite per Paese (art. 165 TUIR): se la fonte attribuisce più di quanto l'Italia riconosce, la differenza resta scoperta.

Un possibile rimedio: aggiustamento corrispondente (art. 7(3), convenzioni post-2010)

Pillar Two: anche la branch

Gruppi con ricavi consolidati ≥ 750 mln: imposizione minima globale al 15%

La S.O. è entità costitutiva

del gruppo nella propria giurisdizione

→

ETR locale inferiore al 15%

si applica l'imposta integrativa

→

In assenza di prelievo locale

l'imposizione risale alla casa madre

La scelta del regime (credito o esenzione) non incide sul risultato GloBE.

La S.O. rientra comunque nel perimetro della minimum tax (Dir. UE 2022/2523; D.Lgs. 209/2023).

Governare il rischio

Tre presidi, lungo l'intero ciclo

PRIMA

Ex ante

Accordo preventivo (APA), anche bilaterale con lo Stato della branch: vincola metodo e quantum prima della controversia.

art. 31-ter DPR 600/1973

DURANTE

Continuativo

Tax Control Framework e adempimento collaborativo: mappatura e documentazione della S.O. a monte; regime opzionale anche per i soggetti sottosoglia.

D.Lgs. 128/2015 (rif. D.Lgs. 221/2023); TCF opzionale art. 7-bis - D.M. 9.7.2025

DOPO

Ex post

Procedura amichevole (MAP) e arbitrato: i due Stati definiscono la ripartizione della potestà impositiva.

art. 25 Modello OCSE; Dir. UE 2017/1852 (D.Lgs. 49/2020)

La regola: per ogni profilo, individuare l'ordinamento competente e mantenere una documentazione adeguata prima della verifica.

L'IVA: il rischio residuale

Il perimetro IVA non coincide con quello reddituale

LA REGOLA *- FCE Bank, C-210/04*

Unico soggetto passivo

Casa madre e stabile organizzazione sono un unico soggetto: le prestazioni interne sono fuori campo IVA.

L'ECCEZIONE *- gruppo IVA (Skandia C-7/13; Danske Bank C-812/19)*

Soggetti distinti

L'appartenenza della casa madre a un gruppo IVA la rende soggetto distinto: le operazioni interne tornano rilevanti.

La S.O. ai fini IVA richiede mezzi umani e tecnici propri (Berlin Chemie C-333/20; Adient C-533/22).

La medesima branch può configurare S.O. per le imposte dirette e non ai fini IVA: due verifiche distinte.

Grazie per l’attenzione

ANDERSEN®